

Spett.le
TRIBUNALE ORDINARIO
Via C. Poma, 11
Mantova

Spett.le
ASST MANTOVA
Strada Lago Paiolo, 10
Mantova

Fondazione OIC Onlus, il 12/10/2020

Prot. n. 1357

OGGETTO: Adesione al PROTOCOLLO D'INTESA PER LE BUONE PRASSI - AUDIZIONE DEI BENEFICIANDI DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DICHIARATI INTRASPORTABILI MEDIANTE IL SISTEMA DELLA VIDEOCONFERENZA

Il sottoscritto Fabio Toso nella qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus,
C.F. 00682190285 P. IVA 00682190285 con sede legale nel Comune di Padova (Prov. PD) Via Toblino, n. 53 telefono 049 6683000, fax 049 668 3220 e-mail assistente.direzione@oiconlus.it

Visto il "Protocollo d'intesa per le buone prassi - audizione dei beneficiandi di amministrazione di sostegno dichiarati intrasportabili mediante il sistema della videoconferenza"


ADERISCE

al sopra citato Protocollo d'Intesa, condividendone i contenuti.

A tal fine individua come referente dell'Ente per la procedura delle videochiamate la sig.ra Martina Previdi - 0376 922111 - martina.previdi@oiconlus.it

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Toso Dott. Fabio
Direttore Generale





Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova



TRIBUNALE DI MANTOVA
PRESIDENZA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LE BUONE PRASSI
AUDIZIONE DEI BENEFICIANDI DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DICHIARATI
INTRASPORTABILI
MEDIANTE IL SISTEMA DELLA VIDEOCONFERENZA

TRA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA con sede in Mantova Via C. Poma, 11,
nella persona del Presidente dott. Carmelo Leotta

E

L' AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA (ASST Mantova) con
sede legale in Mantova Lago Paiole , 1 nella persona del Legale Rappresentante
pro tempore Dr. Raffaello Stradoni

ORDINE DEGLI AVVOCATI con sede in Mantova Via C. Poma, 11 nella persona del
Presidente avv. Maria Chiara Messori

AMBITI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

RESIDENZE SANITARIE DISABILI (R.S.D.) DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

RICHIAMATE

- la Legge 9 gennaio 2004 n. 6 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali";
- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" ed in particolare:

art.11 comma 1 lettera a) in cui è attribuito alla Regione Lombardia il compito di promuovere forme di tutela e di sostegno a favore dei soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere;

art. 9 comma 6 che stabilisce che le ASL lombarde, nell'ambito della propria organizzazione, in accordo con la Conferenza dei Sindaci, individuino una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci nonché dell'amministratore di sostegno;

- le Circolari attuative Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale Regione Lombardia n. 5, 7, 9, 10 anni 2008/2009 riguardanti l'istituzione ed il funzionamento, presso le Aziende Sanitarie Locali, dell'Ufficio di Protezione Giuridica per le persone prive in tutto o in parte di autonomia o comunque incapaci di provvedere a se stessi;

- la DGR 16.01.2013 n. IX/4696 Stato di attuazione delle Politiche regionali a chiusura della IX Legislatura – "Sistema di Protezione Giuridica delle Persone Fragili", che detta le Linee di indirizzo in materia da adottarsi da parte degli UPG delle ASL Lombarde, con la finalità dell'effettivo consolidamento del sistema giuridico regionale e territoriale di protezione delle persone fragili;

- la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) che ha collocato gli Uffici di Protezione Giuridica delle persone fragili all'interno delle nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) di rispettiva competenza;

- l'art. 407 c.c. nella parte in cui dispone che il *"giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa - il beneficiario - si trova, e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste"*;

RITENUTO

essenziale definire la collaborazione tra i soggetti sottoscrittori al fine di contribuire al miglioramento dell'efficacia dei servizi di giustizia relativi alle materie legate alla protezione giuridica dei soggetti deboli e per l'effetto offrire ai cittadini impossibilitati a recarsi in Tribunale per l'audizione, quali beneficiandi di procedure per ADS, il rispetto della dignità, sancito dal titolo I della Carta dei Diritti Fondamentali;

che il sistema della videochiamata, già riconosciuto strumento valido per i soggetti affetti da disabilità (cfr. L. 219/2017 art. 1 co. 4) al fine di esprimere il consenso / diniego informato ai trattamenti sanitari non urgenti, possa porsi come lo strumento di raccordo tecnico idoneo ad assicurare il rispetto della legge (audizione necessaria dell'amministrando) e della dignità del malato, ma anche dell'efficienza del sistema giustizia;

che il presente protocollo si pone come guida all'effettuazione delle udienze di audizione degli amministrandi dichiarati intrasportabili, ovunque essi si trovino, alla "presenza" da un lato del GT e dall'altro del ricorrente privato o del responsabile del Servizio Sanitario e/o Sociale o della Struttura o del patrocinante;

SI STABILISCE CHE

per gli utenti intrasportabili, collocati o presso il proprio domicilio o presso le Strutture R.S.A. o R.S.D. sottoscrittrici e presso quelle che intenderanno nel tempo aderire al presente Protocollo:

1. la procedura per proporre l'amministrazione di sostegno resta invariata fino alla udienza di comparizione del ricorrente e degli altri soggetti indicati dall'art. 407 c.c., che avverrà avanti al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Mantova; qualora in ricorso o alla stessa udienza di comparizione venga rappresentata l'impossibilità per il beneficiario di essere trasportato e quindi di accedere al Tribunale e partecipare in presenza all'udienza, il Giudice Tutelare fisserà successiva udienza per il solo esame dello stesso, da tenersi con il sistema della videoconferenza, secondo le seguenti modalità operative:
2. i ricorrenti per ADS dei soggetti fragili dichiarati intrasportabili per qualsiasi ragione, al fine di procedere all'audizione degli stessi, provvederanno a loro cura a recarsi nei luoghi ove questi si trovano, muniti di un PC/tablet provvisti di collegamento internet, come da caratteristiche tecniche minime specificate nella scheda tecnica allagata, alla quale si fa espresso rinvio e in cui vengono altresì specificate le istruzioni per accedere al servizio di videoconferenza; tali dispositivi, qualora i ricorrenti ne siano sprovvisti, verranno messi a disposizione dalle Strutture (RSA o RSD) presso le quali gli amministrandi sono ricoverati, o, per amministrandi che si trovano presso il proprio domicilio, dal difensore di parte ricorrente, se nominato, oppure, in mancanza di quest'ultimo, i ricorrenti potranno fare richiesta dei suddetti dispositivi al Servizio Sociale territorialmente competente;
3. la disponibilità al collegamento con il sistema della videoconferenza dovrà essere comunicata, di regola, nel ricorso introduttivo, salva la possibilità di richieste / modifiche successive legate a sopravvenute diverse valutazioni del ricorrente o all'udienza di prima comparizione, unitamente all'indirizzo e-mail attraverso il quale verrà effettuato il collegamento (indirizzo e-mail del ricorrente o della Struttura di ricovero o del Servizio Sociale competente), che avverrà tramite il servizio di real-time meeting denominato "Teams", previa registrazione e successiva autenticazione degli utenti, attraverso il link che verrà riportato nel decreto di fissazione dell'udienza di audizione del beneficiario o comunque inviato via e-mail ai destinatari;
4. nel giorno e nell'orario indicato il G.T. darà corso all'udienza tramite richiesta di contatto alla piattaforma Teams, invitando i soggetti accreditati ad accedere alla "stanza virtuale" dedicata alla videocall, dando così inizio al collegamento ed all'udienza di audizione che si terrà secondo i dettami ordinari di legge, previa identificazione del beneficiario e dei presenti mediante esibizione di documento di identità; a tale udienza, dal luogo di domicilio o di ricovero del beneficiario, dovranno partecipare oltre a quest'ultimo, il ricorrente o altro familiare o altra persona conosciuta, al fine di assicurare al beneficiario, nel contatto con il Giudice, la necessaria assistenza, e con esclusione della presenza di altri soggetti non autorizzati dal Giudice Tutelare;
5. le eventuali difficoltà tecniche che dovessero insorgere nel corso dell'udienza espletata mediante il sistema della videochiamata, ove non risolte o tali da rendere non comprensibile le dichiarazioni rese all'udienza, comporteranno l'attivazione della procedura di audizione nelle forme ordinarie;
6. il G.T. redigerà il verbale dell'udienza tenuta con il sistema della videoconferenza, provvedendo alla descrizione delle attività svolte da remoto (riportando le domande fatte, ogni

dichiarazione resa dalle parti presenti, lo stato del beneficiando ed ogni altro elemento utile alle finalità della predetta udienza);

7. con cadenza almeno annuale, si terrà una riunione tra i firmatari del presente Protocollo finalizzata a verificare l'andamento delle udienze svolte con la modalità della videochiamata, nonchè la possibilità di aggiornare e/o modificare il Protocollo, al fine di adattarlo a esigenze sopravvenute o meglio valutate con l'uso dello stesso;

8. ove altri Enti e/o Aziende Sanitarie intendano aderire al presente Protocollo, provvederanno a sottoscriverlo per adesione, senza necessità di espletare altra formalità;

9. alcun onere finanziario resta a carico del Tribunale per l'esecuzione del presente protocollo;

10. rimangono salve tutte le riserve di legge e la possibilità per i ricorrenti di richiedere l'audizione degli amministrandi intrasportabili provvedendo a loro cura e spese al trasporto presso il Tribunale.

Si allegano lettere di adesione dei soggetti coinvolti.

Mantova, ~~07/10/2020~~ 07/10/2020

Per il Tribunale di Mantova

Il Presidente

dott. Carmelo Leotta



Per ASST Mantova

Il Direttore Generale

Dott. Raffaello Stradoni

